

COMUNE DI LIMANA
(Provincia di BELLUNO)



**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria**

(ai sensi della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1 commi 816-845)

<u>CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</u>	- 3 -
Articolo 1 – Disposizioni comuni	- 3 -
Articolo 2 – Funzionario Responsabile	- 3 -
Articolo 3 – Definizioni e disposizioni generali	- 3 -
<u>CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</u>	- 5 -
Articolo 4 - Disposizioni di carattere generale	- 5 -
Articolo 5- Tipologia degli impianti pubblicitari	- 5 -
Articolo 6 – Particolari tipologie di esposizione pubblicitaria	- 7 -
Articolo 7 – Classificazione delle strade	- 8 -
Articolo 8 – Norme comuni	- 8 -
Articolo 9 – Luminosità e illuminazione dei mezzi pubblicitari	- 8 -
Articolo 10 – Istanza di autorizzazione per i messaggi pubblicitari	- 9 -
Articolo 11 – Istruttoria e rilascio del titolo autorizzatorio	- 10 -
Articolo 12 – Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	- 12 -
Articolo 13 – Rinnovo, proroga e disdetta	- 13 -
Articolo 14 – Revoca, mancato o ridotto utilizzo dell'autorizzazione	- 13 -
Articolo 15 – Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione	- 14 -
Articolo 16 – Rimozione della pubblicità	- 14 -
Articolo 17 – Le esposizioni pubblicitarie abusive	- 15 -
Articolo 18 – Collocazione degli impianti pubblicitari	- 15 -
Articolo 19 – Presupposto del canone	- 15 -
Articolo 20 – Soggetto obbligato	- 16 -
Articolo 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	- 16 -
Articolo 22 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	- 17 -
Articolo 23 – Determinazione delle tariffe	- 17 -
<u>CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</u>	- 20 -
Articolo 27 - Tipologia degli impianti delle affissioni	- 20 -
Articolo 28 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	- 20 -
Articolo 29 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	- 21 -
Articolo 30 – Materiale pubblicitario abusivo	- 22 -
Articolo 31 - Riduzione del canone Pubbliche affissioni	- 22 -
Articolo 32 – Esenzioni dal canone Pubbliche affissioni	- 22 -
Articolo 33 - Pagamento del diritto	- 23 -
Articolo 34 - Norme di rinvio	- 23 -
<u>CAPO IV OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</u>	- 23 -
Articolo 35 – Disposizioni generali	- 23 -

Articolo 36 – Tipologie di occupazioni	- 23 -
Articolo 37 – Occupazioni abusive	- 24 -
Articolo 38 – Presupposto del canone	- 24 -
Articolo 39 – Soggetto passivo	- 24 -
Articolo 40 – Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	- 24 -
Articolo 41 – Istruttoria amministrativa per il rilascio dell’atto di concessione	- 25 -
Articolo 42 – Obblighi connessi alla concessione	- 25 -
Articolo 43 – Occupazioni d’urgenza	- 26 -
Articolo 44 - Durata dell’occupazione e modalità di applicazione del canone	- 26 -
Articolo 45 – Decadenza, modifica, revoca, sospensione e rinuncia della concessione	- 27 -
Articolo 46 – Titolarità della concessione o autorizzazione	- 27 -
Articolo 47 – Rinnovo della concessione	- 27 -
Articolo 48 – Commercio su aree pubbliche	- 28 -
Articolo 49 – Classificazione delle strade	- 28 -
Articolo 50 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone	- 28 -
Articolo 51 – Soggetto Passivo	- 28 -
Articolo 52 – Esenzioni	- 28 -
Articolo 53 – Attività soggette al canone. Riduzioni e maggiorazioni della tariffa	- 29 -
Articolo 54 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti	- 30 -
Articolo 55 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee	- 30 -
Articolo 56 – Riscossione coattiva	- 31 -
Articolo 57 – Sanzioni ed interessi	- 31 -
Articolo 58 – Rimborsi	- 31 -
Articolo 59 – Disposizioni finali e transitorie	- 31 -

Allegato A – Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella I^a categoria ai fini dell’applicazione del relativo Canone.

Allegato B – Tariffe applicabili alla diffusione pubblicitaria o pubbliche affissioni.

Allegato C – Tariffe applicabili all’occupazione di suolo pubblico.

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, di seguito denominato "canone", di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n.160, oltre alle modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.

Articolo 2 – Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 3 – Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate di servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lett. b);
 - d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).
 - e) "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
 - f) "occupazione" o "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le

modalità, le prescrizioni e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

4. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata dalla necessaria documentazione e, quando ne ricorra il caso, anche planimetrica.
6. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico ed architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
7. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
8. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
9. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
10. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, da altri regolamenti comunali vigenti o da diverse, specifiche disposizioni comunali, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
11. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
12. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
13. Il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 4 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui al presente Capo, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 5- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. È da considerare generalmente "impianto pubblicitario o di propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività, comprendente nel suo insieme sia il messaggio pubblicitario propriamente detto che la struttura, qualunque essa sia, destinata a sostenerlo.
2. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio

quel manufatto che contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano ed è rappresentata da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche dell'insegna di esercizio sono stabilite dall'art. 49, comma 5, D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). Rientrano nella categoria dell'insegna d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi. Per le caratteristiche, tipologie, materiali dell'insegna di esercizio, occorre fare specifico riferimento ai contenuti delle norme di attuazione del vigente piano generale degli impianti per l'installazione dei mezzi pubblicitari e degli impianti di affissione.

Insegna pubblicitaria

l'iscrizione a caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria dell'insegna pubblicitaria, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate. Anche in questo caso, per alcune delle tipologie dell'insegna pubblicitaria di cui sopra, occorre fare riferimento ai contenuti delle norme di attuazione del vigente piano generale degli impianti per l'installazione dei mezzi pubblicitari e degli impianti di affissione.

Pubblicità su veicoli

quella visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia

quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi. Anche in questo caso, per alcune delle tipologie dei mezzi pubblicitari di cui sopra, occorre far riferimento ai contenuti nelle norme di attuazione del vigente piano generale degli impianti per l'installazione dei mezzi pubblicitari e degli impianti di affissione.

Impianti pubblicitari

le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati

Impianto pubblicitario di servizio

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Pre-insegna

designa la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 chilometri. Non può essere luminosa, né per luce diretta né per luce indiretta. Le

dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'art.48, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme e dei mezzi pubblicitari.

Articolo 6 – Particolari tipologie di esposizione pubblicitaria

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari “camion vela”

sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità solamente nel rispetto di quanto disposto dal regolamento di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. n. 495/1992. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti “camion vela”, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'art. 203, comma 2, lett. q), del D.P.R. n.495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal piano generale degli impianti pubblicitari vigente e dal codice della strada.

Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

La pubblicità fatta su cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati e centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

Frecce direzionali – Pre-insegne

sono considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il codice della strada ed il relativo regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Le locandine

possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Striscioni e Gonfaloni

recanti pubblicità commerciale senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'amministrazione comunale.

Articolo 7 – Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine, basata su categorie tariffarie, costituisce l'allegato "A" del presente regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 8 – Norme comuni

1. Lungo le strade o in vista di esse, è vietato collocare mezzi pubblicitari e sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che, per dimensione, forma, colore, disegno o ubicazione possano generare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso detti impianti non devono costituire ostacolo o impedimento per la circolazione delle persone invalide.
2. Tutti gli impianti e mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento nonché ad eventuali cedimenti del suolo ed essere saldamente ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione.
3. I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che in nessun caso può essere quella di triangolo o disco tale da generare confusione con la segnaletica stradale.
4. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso del colore rosso che non può essere utilizzato come colore di sfondo o prevalente, con esclusione della riproduzione di marchi depositati; in questo caso il mezzo pubblicitario dovrà avere una superficie massima di mq. 1,00. L'abbinamento dei colori non deve generare confusione con quelli utilizzati nella segnaletica stradale.

Articolo 9 – Luminosità e illuminazione dei mezzi pubblicitari

1. I mezzi pubblicitari, ove consentito, possono essere luminosi:
 - per luce diretta, ovvero mediante illuminazione interna;
 - per luce propria derivante dalle singole lettere del tipo scatolare o tubi al neon;
 - per luce indiretta, ovvero mediante sorgente luminosa esterna.

2. Nei casi di illuminazione indiretta la sorgente luminosa esterna dovrà interessare il solo mezzo pubblicitario, non creare disturbo alla visibilità viaria e non interferire col sistema della pubblica illuminazione.
3. Le sorgenti luminose ed i mezzi pubblicitari luminosi per luce diretta o indiretta posti lungo o in vista delle strade, sia fuori che dentro i centri abitati, non possono avere luce intermittente, né d'intensità luminosa superiore a 150 candele per mq o che, comunque, provochi abbagliamento.
4. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie.
5. Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non possono avere luce intermittente.
6. Ai sensi del presente regolamento, nei casi in cui si prevede che il mezzo pubblicitario non possa essere luminoso, deve intendersi vietata ogni forma d'illuminazione, sia diretta che indiretta.

Articolo 10 – Istanza di autorizzazione per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette alla presentazione di relativa istanza, in bollo, o, ove ne ricorra il caso, comunicazione al Comune.
2. La domanda o la comunicazione di cui al precedente comma deve essere presentata da chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo. La modulistica è disponibile presso il competente settore dell'amministrazione comunale e sul sito internet dell'ente.
3. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti al rispetto di quanto indicato al comma precedente.
4. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
5. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, e dall'art.53 del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
6. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal piano generale degli impianti pubblicitari vigente.
7. La domanda, redatta in bollo, o quando ne ricorra il caso, la comunicazione, deve contenere:

- **Generalità**

Nel caso di persona fisica o impresa individuale:

- a. le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa;
- b. la residenza e il domicilio fiscale;
- c. il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

Nel caso di soggetto diverso:

- a. la denominazione o ragione sociale;
- b. la sede legale;
- c. il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso;
- d. le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

• **Ubicazione**

• **Determinazione della superficie** del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;

• **Durata**, la **decorrenza** e la **frequenza**, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;

• **Tipo di attività** che si intende svolgere con l'esposizione del mezzo pubblicitario;

• **Descrizione** e la **rappresentazione grafica** dell'impianto che si intende esporre.

8. Analoga documentazione deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
9. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 11 – Istruttoria e rilascio del titolo autorizzatorio

L'ufficio comunale competente al rilascio di autorizzazione:

1. riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio;
2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, indicati nel regolamento comunale sul procedimento amministrativo. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie con la richiesta di integrazioni, il termine è sospeso ai sensi del comma 7, art. 2, della L. n. 241/90.
3. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda/comunicazione pervenuta, nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici, provvede ad inoltrarla immediatamente agli altri uffici comunali interessati dal procedimento per ottenerne il nullaosta. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 20 giorni dalla data della relativa richiesta.
4. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone

dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati all'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

5. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza o di 60 giorni in caso di presentazione di una comunicazione. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra pubblica amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
6. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
7. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
8. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
9. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza, l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
10. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
12. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti o temporanee:
 - sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
 - sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
13. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del comune per canoni pregressi afferenti all'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
14. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'ufficio entrate dell'ente o all'eventuale soggetto concessionario

delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 12 – Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro i termini stabiliti dalla data di rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art.55 del D.P.R. n. 495/1992.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, contestualmente alla comunicazione di trasferimento, il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art.10 e gli estremi dell'autorizzazione in questione.
5. L'accoglimento della voltura dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento

dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine, di cui al comma 2, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariata partita I.V.A. e codice fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
9. Qualora il soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 13 – Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda/comunicazione. Per le insegne di esercizio il rinnovo del titolo abilitativo sarà automatico e tacito alla scadenza per ulteriori 3 anni, purché non intervengano variazione della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo del titolo abilitativo verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del piano generale degli impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro 30 giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 14 – Revoca, mancato o ridotto utilizzo dell'autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli artt.7 e 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 15 – Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza/revoca dei titoli autorizzativi:
 - a) Il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) L'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) Il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - d) Il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto/revocato non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) La morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) La sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro 90 giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
 - c) L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 16 – Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato;
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario;
3. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità;
4. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione;

5. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto;
6. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente;

Articolo 17 – Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di un processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 18 – Collocazione degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dalle eventuali disposizioni comunali e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente codice della strada (art.23 D.Lgs. 285/1992 – artt. Dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 – D.P.R. 610/1996).

Articolo 19 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o a uso privato;
2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione;
3. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi:
 - allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
4. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o un'organizzazione pubblica o privata;
5. Fermo restando il disposto dell'art.1, comma 818, della L. 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province se le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819, art. 1, della L. 160/2019.

Articolo 20 – Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, è tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Il canone è dovuto, altresì, dal soggetto che diffonde messaggi pubblicitari anche in maniera abusiva.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del C.C.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 del C.C. al versamento del canone per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'art.1131 del C.C.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante l'invio di copia della relativa delibera assembleare entro 30 giorni dalla sua adozione.
6. È altresì obbligato in solido, il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come un unico mezzo pubblicitario.
6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al

comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

7. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
8. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
10. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 22 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine, basata su categorie tariffarie, costituisce l'allegato "A" del presente regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 23 – Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe sono distinte in ANNUALI e GIORNALIERE.

La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.

2. Le TARIFFE ANNUALI sono determinate:
 - a) In relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed all'illuminazione. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
 - b) Con riferimento alla tariffa standard annua indicata all'art.1, comma 826, della L. n. 160/2019, in base alla quale è determinato il canone annuale da corrispondere. Nello specifico, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero di messaggi.
 - c) Con riferimento all'esposizione pubblicitaria, sono quelli indicati nell'allegato "B" al presente regolamento.
 - d) Qualora l'esposizione pubblicitaria ricada su strade o aree classificate in differenti

categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

- e) L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

3. Le TARIFFE GIORNALIERE sono determinate:

- a) In relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché dal sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed all'illuminazione.
- b) Con riferimento alla tariffa standard giornaliera indicata al comma 827, art. 1, della L. 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione di cui al precedente art. 4.
- c) La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
- d) I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono quelli indicati nell'allegato "C" al presente regolamento.
- e) Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade o aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
- f) L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 24- Determinazione del Canone

1. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria;
2. La misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria;
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone è determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi;
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri

quadrati e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria, con un periodo di esposizione minimo di 30 giorni.

5. Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento;

Articolo 25 – Riduzioni

Ai sensi del comma 821, lett. f), L. 160/2019, sono previste le seguenti riduzioni:

- a) Riduzione del canone del 50% per le esposizioni religiose, di beneficenza e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
- b) Riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con enti pubblici territoriali o con il patrocinio del comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati.
- c) Riduzione dell'80% come già previsto per le manifestazioni politiche, culturali, sportive e religiose, finalizzate alla promozione culturale, sportiva e sociale per le quali la Giunta Comunale esprime apposito atto "dichiarazione di interesse" nell'ottica di attuare azioni mirate alla promozione delle manifestazioni di particolare interesse per la città e rivitalizzazione delle fiere cittadine aventi carattere ricorrente, si applica la riduzione della tariffa nella misura

Articolo 26 – Esenzioni

Ai sensi del comma 833, art. 1, L. 160/2019 sono esenti:

- a) I messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- b) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- c) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- d) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- e) I mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- f) Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g) I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h) I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i) Le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 27 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente l'affissione, a cura del comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 51, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:
 - Impianti per le affissioni di natura istituzionale, sociale, culturale o comunque prive di rilevanza economica;
 - Impianti per le affissioni di natura commerciale.

Articolo 28 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso

giorno, su richiesta del committente, il comune o il concessionario può mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data di richiesta, il comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20.00 alle ore 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 26,00 per ciascuna commissione; tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

Articolo 29 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni il canone a favore del comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto;
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun manifesto, e per periodi di esposizione che variano da un minimo di 10 giorni ad un massimo 30 o frazione, è quella del canone standard giornaliero di cui all'art. 1, comma 827, L. n. 160/2019, moltiplicato per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie nell'allegato "B" del presente regolamento;
3. Il canone è maggiorato del 10 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni;
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;

Articolo 30 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso d'inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 31 - Riduzione del canone Pubbliche affissioni

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 37;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico principale promotore dell'evento e appaia invece evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione di diritto.
- f) Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Articolo 32 – Esenzioni dal canone Pubbliche affissioni

Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva,

esposti nell'ambito del proprio territorio

- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste della leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- h) gli annunci mortuari.

Articolo 33 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità disciplinate dal Comune o dal concessionario qualora il servizio sia affidato all'esterno.

Articolo 34 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 35 – Disposizioni generali

1. Il presente capo disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.
2. Sono disciplinate altresì i criteri per la determinazione della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

Articolo 36 – Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 37 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione ovvero la data di revoca o di estinzione della concessione medesima;
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto di provvedervi con congruo termine, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 38 – Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, fatta eccezione per tende, tendoni e simili di cui all'art. 52, lettera m), del presente regolamento.
2. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

Articolo 39 – Soggetto passivo

1. Ai sensi del comma 823 dell'art. 1 della L. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 37, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale;
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato;
3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone;
4. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del C.C.;

Articolo 40 – Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art.36, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare al Comune domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione;

2. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la domanda va presentata con congruo anticipo, non inferiore comunque, per le occupazioni permanenti a 30 giorni e per quelle temporanee a 5 giorni, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza dal successivo art.43 e dal regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché le specifiche norme regionali sul commercio;
3. La domanda in carta legale deve pervenire all'Ufficio Protocollo e deve contenere:
 - l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA del richiedente;
 - l'ubicazione, la superficie o l'estensione lineare che si chiede di occupare;
 - l'oggetto dell'occupazione, il periodo per il quale la concessione viene domandata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso.
4. Se necessario l'Amministrazione comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria della pratica esistente.
5. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Articolo 41 – Istruttoria amministrativa per il rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande pervenute all'Ufficio Protocollo sono assegnate, per l'istruttoria e per la definizione, ai competenti Uffici secondo le vigenti disposizioni dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
2. In tutti i casi in cui la concessione sia legata a valutazioni discrezionali attinenti l'ordine pubblico, il buon costume o il decoro urbano, dovrà essere acquisito il parere vincolante del Sindaco.
3. L'atto di concessione è sottoscritto dal Responsabile del Servizio competente e deve contenere:
 - il numero di concessione;
 - le generalità, l'indirizzo o la sede legale il codice fiscale o la partita IVA del titolare della concessione;
 - l'ubicazione della concessione;
 - la durata della concessione con precisa indicazione dei termini di inizio e di cessazione;
 - la misura dello spazio concesso;
 - le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione/autorizzazione;
 - l'ammontare del canone dovuto e i termini per il suo pagamento;
 - l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art.3 del presente regolamento.

Articolo 42 – Obblighi connessi alla concessione

1. La concessione viene rilasciata con l'obbligo da parte del concessionario di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto della concessione;

- d) divieto di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste;
2. Il Comune si riserva la facoltà di sospensione o revoca della concessione a fronte di motivate esigenze di interesse pubblico.
 3. Non si procede al rilascio di concessioni nel caso in cui il richiedente non risulti in regola con il pagamento di precedenti occupazioni.
 4. Ogni atto di concessione/autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni e disposizioni contenute, oltre che nel presente Regolamento, anche in quelli di Polizia Urbana, Edilizio e del Commercio su aree pubbliche vigenti con rinvio alle norme previste dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso.

Articolo 43 – Occupazioni d’urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio per la pubblica sicurezza, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento accessorio, che viene rilasciato a sanatoria sulla base di atti e dichiarazioni che accertino le condizioni di emergenza.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio tramite PEC o fax.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Articolo 44 - Durata dell’occupazione e modalità di applicazione del canone

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie individuate dalla Giunta, a giorno.
3. Il canone è commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
4. Non è assoggettabile al canone l’occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
6. Le occupazioni abusive sono soggette al pagamento di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%.
7. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzati con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,5. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri

utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 45 – Decadenza, modifica, revoca, sospensione e rinuncia della concessione

1. In qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, L'Amministrazione comunale può modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione e/o autorizzazione rilasciata;
2. Sono causa di decadenza della concessione:
 - il mancato versamento del canone stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico;
3. Sono causa di revoca della concessione:
 - il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione;
 - la violazione di norme di legge e regolamenti in materia;
4. Le concessioni relative all'occupazione del sottosuolo non possono essere revocate se non per dimostrata necessità per pubblici servizi;
5. È consentita la rinuncia all'occupazione e/o autorizzazione esclusivamente nei seguenti casi:
 - impossibilità fisica di effettuare l'occupazione a seguito di malattia;
 - cessazione attività;
 - causa oggettivamente documentata di forza maggiore;
6. L'istanza di rinuncia va comunicata all'Ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e dovrà contenere:
 - gli estremi dell'atto di concessione e/o autorizzazione;
 - il motivo della rinuncia;
 - la documentazione giustificativa.
7. La modifica, la sospensione, la revoca e la rinuncia del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto.

Articolo 46 – Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub ingresso;
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 47 – Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti deve essere inoltrata domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee deve essere presentata, prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

Articolo 48 – Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, l'autorizzazione del posteggio deve essere richiesta al Comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge regolanti il settore;

Articolo 49 – Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n.1 categoria, secondo l'elenco allegato (allegato A) al presente regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare;
2. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa intera;

Articolo 50 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019;
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - classificazione delle strade;
 - entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
La misura in metri lineari è necessaria per la quantificazione delle occupazioni del sottosuolo realizzata con cavi e condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale.
 - durata dell'occupazione;
 - valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione e/o autorizzazione ed alle modalità di occupazione;

Articolo 51 – Soggetto Passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione.
2. Nel caso di occupazioni abusive risultante da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, il soggetto passivo del canone è l'occupante di fatto;
3. Nel caso di una pluralità dei titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà;

Articolo 52 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è

- comunque richiesto un atto di concessione e/o autorizzazione da parte del Comune;
- b) i passi carrabili;
 - c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n.917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - d) le tabelle indicative degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
 - e) le occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
 - f) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni patrocinate dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione o dallo Stato;
 - g) le occupazioni effettuate da imprese appaltatrici di lavori da eseguirsi per conto del Comune;
 - h) le occupazioni del suolo pubblico realizzate da privati con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - i) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - j) le occupazioni effettuate con bocche di lupo, griglie, tombini e simili;
 - k) le occupazioni effettuate da privati con conduttori, cavi, canalette e simili;
 - l) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sociali, sportive ecc, riconosciute prive di rilevanza economica con Delibera di Giunta comunale;
 - m) balconi, bow windows e tende da sole.

2. La Giunta comunale può deliberare ulteriori forme temporanee di agevolazione o esenzione, per particolari ragioni di carattere economico o sociale definendone modalità e criteri.

Articolo 53 – Attività soggette al canone. Riduzioni e maggiorazioni della tariffa

Le sotto elencate occupazioni sono soggette al canone con la seguente graduazione tariffaria:

Occupazioni PERMANENTI

Suolo Pubblico	Per attività commerciali e per la somministrazione di alimenti e bevande	maggiorazione 67%
	Per attività di edilizia e simili	riduzione 70%
	Mezzi pubblicitari, fioriere ed arredo urbano	riduzione 50%
Soprasuolo	Insegne e mezzi pubblicitari	riduzione 50%
Sottosuolo	Cisterne e serbatoi per uso commerciale	maggiorazione 70%
	Cisterne e serbatoi per uso privato	riduzione 50%

TEMPORANEE

Suolo Pubblico	realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli in occasione del mercato settimanale	riduzione 60%
	per attività commerciali e per la somministrazione di alimenti e bevande di durata inferiore ai 5 giorni	maggiorazione 70%
	effettuate per l'organizzazione di mostre, sagre paesane e simili	riduzione 80%
	manifestazioni politiche, culturali, sportive e sociali, ecc. con rilevanza economica	riduzione 80%
	per attività edilizie e simili	riduzione 60%
	spettacoli viaggianti e circensi	riduzione 90%

Articolo 54 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata dall'esecuzione del pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario di Tesoreria del Comune anche con sistema informatizzato.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore ad €.309,87.

Articolo 55 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione o mediante versamento diretto.
2. Se trattasi di autorizzazioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.
3. Per le occupazioni di cui all'art.47 il canone deve essere versato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione con le modalità previste dall'art.54 commi 4 e 5.
4. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento del canone dovrà essere effettuato mediante pagamento diretto.

Articolo 56 – Riscossione coattiva

1. Le somme dovute, a qualsiasi titolo, in base al presente regolamento, se non versate nei termini previsti, sono riscosse coattivamente con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 57 – Sanzioni ed interessi

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo.
2. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi di legge.
3. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
4. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario, che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 58 – Rimborsi

1. Nel caso di modifica, sospensione, revoca e/o rinuncia dell'autorizzazione, il canone eventualmente corrisposto anticipatamente è rimborsato, su richiesta scritta, limitatamente al periodo di mancata occupazione e/o all'eventuale riduzione della superficie originariamente concessa.
2. Sulle somme dovute a rimborso spettano gli interessi legali con decorrenza dalla data del rimborso.

Articolo 59 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2023.
2. Con decorrenza 1° gennaio 2021 vengono abrogati:
 - il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.64 del 28/12/2016;

- il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 71 del 02/12/1994;